



16105-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | | |
|--------------------|----------------|-------------------|
| Antonio Prestipino | - Presidente - | Sent. n. sez. 562 |
| Marco Maria Alma | - Relatore - | CC - 15/03/2019 |
| Stefano Filippini | | R.G.N. 47634/2018 |
| Sergio Beltrani | | |
| Vittorio Paziienza | | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) S.r.l., con sede in (omissis)
(omissis) , in persona del legale rappresentante

avverso il decreto n. 47/18 del 11/07/2018 del Tribunale di Reggio Calabria,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 11 luglio 2018 (depositato in data 20 luglio 2018), il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse della (omissis) S.r.l., in persona del legale rappresentante, volta ad ottenere l'applicazione della misura del controllo giudiziario delle aziende di cui all'art. 34-bis, comma 6, d.Lgs. 159/2011 con contestuale sospensione degli effetti dell'informazione

antimafia a carattere interdittivo emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 10 agosto 2015.

In punto di fatto risulta che la menzionata società già destinataria nel 2009 di una prima informazione interdittiva poi annullata dal TAR nel 2010, in data 11 agosto 2015 veniva raggiunta da una seconda interdittiva ex art. 91 e ss. del d.Lgs. 159/2011. A seguito di impugnazione innanzi al TAR di quest'ultimo provvedimento amministrativo, il procedimento si concludeva in via definitiva con sentenza 10 novembre 2016 nr. 2096/2016 con la quale il Consiglio di Stato respingeva il ricorso. A seguito della sentenza appena citata, il legale rappresentante della (omissis), avanzava ai sensi dell'art. 91, comma 5 del d.Lgs. 159/2011 richiesta di aggiornamento, rimasta, allo stato, senza riscontro e chiedeva poi l'applicazione del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis, comma 6, d.Lgs. 159/2011 evidenziando l'interesse pubblico alla salvaguardia dei posti di lavoro dei sette dipendenti della società.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore della predetta società, deducendo:

2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 34-bis, comma 6, d.Lgs. 159/2011 ed all'art. 12 delle preleggi.

Rileva la difesa della ricorrente che avrebbe errato il Tribunale nel dichiarare l'inammissibilità della domanda avanzata dalla ditta (omissis) in quanto l'art. 34-bis, comma 6, d.Lgs. 159/2011 prevede che *«le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 84, comma 4, "che abbiano proposto l'impugnazione" del relativo provvedimento del Prefetto possono richiedere al Tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo ...»* con la conseguenza che un'interpretazione letterale della norma stessa prevede come presupposto per la richiesta di sottoposizione al controllo giudiziario che sia impugnato il provvedimento prefettizio e ciò indipendentemente dell'esito del procedimento di impugnazione.

Ad una interpretazione della disposizione nel senso indicato deporrebbe l'art. 15 del d.Lgs. 231/2011 in materia di responsabilità da reato delle società che in una situazione simile a quella di cui all'art. 34-bis del Codice Antimafia prevede che in caso di applicazione di sanzione interdittiva a carico dell'Ente vi è la possibilità di nominare un Commissario giudiziale qualora l'Ente svolga un pubblico servizio od un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività, ovvero qualora l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle

condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione: orbene mentre il citato art. 15 del d.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non possa essere disposta qualora la sanzione interdittiva venga applicata in via definitiva, detta previsione normativa non è invece contemplata nell'art. 34-*bis* del Codice Antimafia ed il "non detto" non potrebbe essere colmato da una interpretazione che vada oltre il dato normativo.

2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 34-*bis*, comma 6, d.Lgs. 159/2011.

Rileva parte ricorrente che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, non vi sarebbe dubbio sul fatto che l'istituto del controllo giudiziario nel caso in esame ha una propria autonomia rispetto al giudizio amministrativo e non può certo dipendere da questo e ciò per almeno due ordini di ragioni:

a) se la concessione del controllo giudiziario dipendesse dall'esito del giudizio di impugnazione innanzi all'Autorità Amministrativa, inevitabilmente la decisione assunta in sede amministrativa (che peraltro può rimuovere il provvedimento solo per ragioni di natura formale) andrebbe ad incidere sul potere riservato al Tribunale circa l'autonoma valutazione delle condizioni e dei presupposti per l'attivazione dell'istituto e finirebbe addirittura per escludere la possibilità di ricorrere al controllo giudiziario la cui essenza e le cui finalità sono condensate nei primi tre commi dell'art. 34-*bis*;

b) in secondo luogo, ove una istanza di sospensione del provvedimento interdittivo fosse stata proposta innanzi al T.A.R. e da questo accolta, non potrebbe più essere concesso il controllo giudiziario di cui all'art. 34-*bis* stante la sostanziale inefficacia del provvedimento prefettizio.

Per le argomentazioni esposte, ritiene quindi la difesa del ricorrente che vi sia una sostanziale autonomia tra il procedimento in sede giudiziaria e quello in sede amministrativa, salva comunque la relativa proposizione del ricorso in sede amministrativa quale presupposto richiesto espressamente dalla legge.

Né sarebbe corretto sostenere che lo scopo del controllo giudiziario sarebbe quello di consentire all'impresa di continuare ad operare solo durante la pendenza del giudizio impugnatorio perché ciò mal si concilia con le caratteristiche dell'istituto delineate dal legislatore e con la prevista possibilità che il controllo giudiziario abbia una durata compresa tra uno e tre anni, non essendo oltretutto tale durata ancorata dal legislatore alla durata della pendenza del giudizio impugnatorio ma esclusivamente rimessa alla decisione del Tribunale competente in quanto legata alle effettive necessità di "bonifica" ravvisate dal

Tribunale in capo all'impresa istante e non certo alla durata del procedimento amministrativo.

Da ultimo, rileva la difesa del ricorrente non sarebbe corretto quanto affermato dal Tribunale circa il fatto che l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 34-*bis* sarebbe fisiologicamente ed inscindibilmente connesso alla pendenza di un ricorso amministrativo avverso un interdittiva non ancora decisa dal giudice competente atteso che il legislatore non ha in alcun modo specificato come e dinanzi a chi il provvedimento prefettizio debba essere impugnato, atteso che detta impugnazione ben potrebbe essere effettuata anche dinanzi allo stesso Prefetto perché riveda il provvedimento emanato mediante esercizio dei poteri di autotutela che gli sono propri o, ancora, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, il tutto con regole procedurali tra loro estremamente differenti sia con riferimento ai termini di proposizione, sia con riferimento ai poteri estrinsecabili in relazione all'atto impugnato dal che ne deriverebbe che il controllo giudiziario deve godere di assoluta autonomia ed essere correlato alla previa proposizione di un giudizio impugnatorio, ma non anche alla pendenza di tale giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in tutte le sue prospettazioni è manifestamente infondato.

2. Va detto subito che il Tribunale di Reggio Calabria nel provvedimento che in questa sede ci occupa ha correttamente affrontato le questioni di diritto che la difesa della società ricorrente ha sostanzialmente riproposto in questa sede di legittimità e nel dichiarare l'inammissibilità di richiesta di sottoposizione al controllo giudiziario di cui alle lett. b) del comma 2, dell'art. 34-*bis* del d.Lgs. 159/2011 avanzata da società nei confronti della quale l'interdittiva antimafia è divenuta irrevocabile, ha assunto una decisione perfettamente in linea con la funzione dell'istituto *de quo*.

3. Innanzitutto, nessuna rilevanza assume in questa sede la circostanza evidenziata da parte della difesa della ricorrente (ed a dir del vero richiamata con una lettura *a contrario* nell'ordinanza che in questa sede ci occupa) circa il fatto che mentre l'art. 15 del d.Lgs. 231/2001 che prevede la nomina di un commissario giudiziale allorquando sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente e ciò al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'ente stesso in presenza di determinate condizioni indicate dalla legge, dispone espressamente che «*la prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una*



sanzione interdittiva», mentre l'art. 34-*bis* qui in esame non contiene quest'ultimo inciso.

In realtà trattasi di due normative differenti che non possono essere equiparate atteso che nel caso dell'art. 15 d.Lgs. 231/2001 è lo stesso giudice che potrebbe applicare la sanzione interdittiva che decide anche sulla prosecuzione dell'attività, salvo che si versi nell'ipotesi di cui all'art. 16 dello stesso decreto ossia nel caso di applicazione della sanzione interdittiva in via definitiva.

Si tratta quindi di fattispecie diverse che trovano un'analogia se non appunto nei limiti di intervento sulla vita della società una volta che la misura inibitoria assuma i connotati della definitività, con la conseguenza che il silenzio della seconda circa la definitività o meno del provvedimento interdittivo come momento preclusivo per essere ammessi all'istituto del controllo giudiziario non impone una lettura nel senso voluto dalla difesa dell'odierna ricorrente atteso che l'interpretazione della *voluntas legis* in presenza di tale "silenzio" non può che passare attraverso l'esame delle caratteristiche dell'istituto e delle finalità dello stesso che consistono in una vigilanza prescrittiva con doveri informativi, condotta eventualmente tramite un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, tesa a ripulire da contaminazioni mafiose le attività economico-impresariali restituendole bonificate al libero esercizio.

D'altro canto, se fosse corretta la lettura della norma in esame proposta dalla difesa della ricorrente circa una "assoluta" autonomia tra il procedimento innanzi al Tribunale della prevenzione e quello in sede amministrativa, sarebbe stato sufficiente che il legislatore indicasse, quale presupposto per l'accesso all'istituto di cui all'art. 34-*bis*, la mera sussistenza di un'informazione antimafia interdittiva relativa alla impresa richiedente, con la conseguenza che l'ulteriore inciso «*che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto*» non può che essere letto nel senso che il procedimento amministrativo deve essere ancora pendente.

4. A conforto della tesi che l'accesso all'istituto di cui all'art. 34-*bis* è consentito solo nel caso in cui il procedimento amministrativo sia ancora pendente si pongono, poi, ulteriori argomenti.

Innanzitutto, se si volesse seguire la tesi di parte ricorrente secondo la quale sarebbe possibile l'accesso all'istituto di cui all'art. 34-*bis*, comma 6, d.Lgs. 159/2011 anche in presenza di un provvedimento interdittivo sì impugnato ma poi divenuto irrevocabile si verrebbe a determinare una irragionevole (ex art. 3 Cost.) disparità di trattamento tra il caso in cui il provvedimento prefettizio è divenuto irrevocabile per mancata presentazione dell'impugnazione da quello in cui detto provvedimento è divenuto irrevocabile per essere stato definitivamente

rigettato il ricorso amministrativo e ciò pur in presenza di due situazioni sostanzialmente identiche. Oltretutto detta lettura della normativa incoraggerebbe la proposizione di ricorsi amministrativi infondati e defatigatori al solo scopo di accedere alla misura tutoria.

Deve, poi, osservarsi che l'istituto disciplinato dall'art. 34-*bis* consente, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, di beneficiare della sospensione degli effetti dell'interdittiva di cui all'art. 94 del citato d.Lgs. e, quindi, proprio l'uso dell'espressione «*sospende gli effetti*» lascia presupporre che il procedimento in sede amministrativa sia ancora pendente.


Le finalità pubbliche dell'istituto sono quindi "fisiologicamente" ed inscindibilmente connesse alla pendenza di un ricorso avverso l'interdittiva non ancora deciso dal giudice in quanto la *ratio* dell'istituto è quella di consentire, a mezzo di specifiche prescrizioni e con l'ausilio di un controllore nominato dal Tribunale, la prosecuzione dell'attività di impresa nelle more della definizione del ricorso amministrativo avverso la medesima al fine di evitare, in tale lasso di tempo, la decozione dell'impresa stessa che, privata di commesse pubbliche e/o di autorizzazioni essenziali per la prosecuzione della propria attività, potrebbe subire conseguenze irreparabili a causa della "pendenza" del provvedimento prefettizio.

Ancora deve evidenziarsi che l'art. 91, comma 5, ultimo periodo, del d.Lgs. 159/2011 prevede che l'informazione antimafia deve essere aggiornata su richiesta di parte in presenza di nuovi elementi di valutazione: orbene poiché tra essi possono rientrare anche gli esiti della procedura di cui all'art. 34-*bis*, appare logico ritenere che tali aggiornamenti non possano che intervenire quando la procedura amministrativa è ancora in corso.

5. Né può sostenersi – come vorrebbe parte ricorrente – che la non proponibilità della richiesta al Tribunale legata alla definitività del provvedimento amministrativo priverebbe l'impresa della possibilità di "bonificarsi" dall'influenza mafiosa per il tramite dell'intervento del giudice della prevenzione in quanto tale "bonifica" – come ha correttamente osservato il Tribunale – ben potrebbe avvenire per altra via e cioè attraverso la spontanea adozione da parte dell'impresa di un modello di organizzazione e gestione ex d.Lgs. 231/2001 ovvero mediante altri provvedimenti interni (ad es. allontanamento degli amministratori contigui alla criminalità organizzata).

6. Priva di rilevanza nell'ottica di interpretazione della norma in esame nel senso voluto dalla difesa della ricorrente è poi la questione del termine di durata del controllo giudiziario dell'azienda.

In effetti, pur potendosi individuare qualche criticità nel coordinamento tra l'attività del giudice della prevenzione e quella del giudice amministrativo,



tenuto conto che la durata della misura del controllo giudiziario potrebbe non essere in linea con i tempi del processo amministrativo, come detto, la chiara dizione letterale dell'art. 34-*bis* non lascia adito a dubbi sol che si pensi che l'istituto del comma 6 ha natura provvisoria ed è finalizzato, in un adeguato bilanciamento di interessi, a consentire la continuità delle attività di impresa ed a salvaguardare anche le esigenze occupazionali fintanto che non intervenga una pronuncia giudiziale definitiva, proprio nel periodo in cui l'interessato può ancora contestare la legittimità del provvedimento amministrativo.

7. Come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale nella propria requisitoria scritta, vi è poi anche una *ratio* che giustifica l'esercizio di tale istituto, in caso di richiesta della parte, alla sola ipotesi di pendenza delle impugnazioni.

L'istituto del controllo giudiziario previsto dall'art. 34-*bis*, comma 1, del d.Lgs. 159/2011 fa riferimento all'art. 34 stesso decreto poiché prevede che il Tribunale, anche d'ufficio, laddove ritenga solo "occasionale" l'agevolazione dei soggetti ivi elencati nella prima parte possa disporre il controllo giudiziario con le prescrizioni significative ma meno invasive dell'amministrazione giudiziaria prevista ex art. 34. In entrambi i casi, la procedura è avviata dai soggetti previsti dall'art. 17 stesso d.Lgs. 159/2011 sulla base degli accertamenti previsti dall'art. 19 stesso decreto ovvero di quelli esperiti ai fini del rilascio dell'informazione antimafia ovvero, ancora, di quelli svolti dall'ANAC.

Il Tribunale, quindi, decide su un materiale articolato, di regola compiuto, formato da soggetti esterni all'impresa in grado di fornire ai giudici un quadro della situazione dell'impresa adeguato alle determinazioni da assumere.

Solo laddove, sulla base di quel materiale, emerga l'occasionalità della "agevolazione mafiosa", gli stessi soggetti previsti dall'art. 17, ovvero nell'ambito della procedura attivata ai sensi dell'art. 34, il Tribunale, anche d'ufficio, provvederà nei termini indicati dall'art. 34-*bis*. Il Tribunale in questo caso si determina nell'ambito di un'originaria richiesta in forza di materiale formato sulla base di quegli accertamenti indicati nell'art. 34 comma 1. La parte interessata può soltanto chiedere la revoca del provvedimento di applicazione del controllo giudiziario ai sensi del comma 5 dell'art. 34-*bis* ovvero, in caso di comunicazione di informazione antimafia interdittiva, nelle more dell'impugnazione, chiedere essa stessa la misura, bloccando gli effetti del provvedimento interdittivo, per poter garantire la prosecuzione dell'attività aziendale. In questo caso la decisione, che - si ripete - non ha alcuna connotazione di automatismo e deve verificare l'occasionalità dell'agevolazione mafiosa, viene adottata nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen. con la partecipazione del Procuratore distrettuale ma l'ampiezza del materiale su cui

fondare la decisione viene inevitabilmente condizionata dai tempi imposti dall'impresa richiedente. Si tratta di una deroga che trova la sua giustificazione, quindi, proprio nella pendenza dell'impugnazione sul provvedimento che avrà effetti incisivi sull'esercizio dell'impresa.

8. A sostegno della tesi dell'interdipendenza tra il procedimento innanzi al Tribunale della prevenzione e quello in sede amministrativa (qualunque esso sia) deve, ancora, doverosamente evidenziarsi che sebbene il procedimento in sede di prevenzione abbia una propria autonomia sotto il profilo decisionale in quanto il Tribunale può accogliere la richiesta solo «*ove ne ricorrano i presupposti*» e non può occuparsi della "legittimità" dell'interdittiva antimafia e cioè della correttezza dell'impianto che la sorregge, sindacato quest'ultimo rimesso in via esclusiva al Prefetto ed al "giudice" amministrativo, è comunque evidente che, nell'ambito di un corretto riparto di giurisdizione, il legislatore attraverso l'istituto in esame non ha voluto riconoscere al privato uno strumento alternativo al ricorso in sede amministrativa attraverso il quale dolersi delle valutazioni del Prefetto: da qui la conseguenza che ci si trova in presenza di una situazione di prosecuzione "controllata" dell'attività di impresa mediante l'adozione di provvedimenti utili a neutralizzare per il futuro i pericoli di infiltrazione e di condizionamento alla base dell'interdittiva e previa sospensione degli effetti di quest'ultima e che non può certo avere la conseguenza di vanificare un'interdittiva ormai definitiva sospendendone di fatto tutti gli effetti e configurandosi, nella sostanza, come uno strumento alternativo di impugnazione.

9. Per tutte le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso in quanto manifestamente infondato deve essere dichiarato inammissibile.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, emergendo profili di colpa, della somma ritenuta equa di € 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/03/2019.

Il Consigliere estensore
Marco Maria ALMA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE Antonio Prestipino
IL 12 APR. 2019



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli